



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 482/15/CONS**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA  
COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA PER LA PRESUNTA  
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 28 luglio 2015;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 165/15/CONS del 15 aprile 2015 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 31 maggio 2015”*;

VISTA la delibera n. 166/15/CONS del 15 aprile 2015 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale delle regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia, indette per il giorno 31 maggio 2015”*;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la nota prot. 47973 del 5 giugno 2015 con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha trasmesso gli esiti del procedimento avviato nei confronti della Comunità Montana di Valle Camonica e di 42 comuni ad essa aderenti a seguito della segnalazione presentata dal Sig. Severino Damiolini in data 30 maggio 2015, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 28 del 2000 in relazione alla *“all'affissione in alcuni comuni di manifesti, che recano i loghi della Comunità Montana e dei 42 comuni [...] e promuovono la raccolta firme per l'autonomia della Comunità Montana di Valle Camonica, invitando i cittadini a sottoscrivere la proposta”*. In particolare, il Comitato ha ritenuto che *“il manifesto di che trattasi è del tutto impersonale, anche se l'attività che promuove non si può considerare indifferibile e necessaria”* e ha proposto *“l'archiviazione della segnalazione in oggetto”*;

PRESO ATTO che il competente Comitato ha provveduto a contestare alla Comunità Montana di Valle Camonica e ai 42 comuni ad essa aderenti i fatti oggetto di segnalazione e che, alla scadenza del termine previsto, sono pervenute soltanto le controdeduzioni presentate dai Sindaci dei Comuni di Berzo Inferiore e Paisco Loveno;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, l'integrazione dell'esposto presentata dal segnalante in data 3 giugno 2015 e le memorie trasmesse dai Sindaci dei Comuni di Berzo Inferiore e Paisco Loveno, a seguito della richiesta di controdeduzioni formulata dal predetto Comitato, con le quali si osserva in sintesi quanto segue:

*a) Memoria a firma del Sindaco di Berzo Inferiore*

- con riferimento alla presunta violazione della normativa in materia di comunicazione istituzionale si comunica che da parte del Comune di Berzo Inferiore non è stato affisso alcun manifesto con il quale si comunica l'inizio della raccolta firme per l'autonomia della Valle Camonica;

*b) Memoria a firma del Sindaco di Paisco Loveno*

- in data 1 giugno 2015 il Comune di Paisco Loveno ha deliberato la richiesta di riconoscimento di maggiore autonomia per il territorio montano di Valle Camonica nell'ambito del processo di riforma e di assegnazione di funzioni per gli enti di area vasta, e ha iniziato in data 4 giugno 2015 la raccolta firme per l'autonomia della Valle Camonica, quindi successivamente al periodo di par condicio;
- pertanto non può essere contestato al Sindaco del Comune di Paisco Loveno l'avvenuto svolgimento di attività di comunicazione politico-istituzionale in periodo elettorale;

PRESA VISIONE del sito istituzionale della Comunità Montana di Valle Camonica dal quale risulta che, in data 3 giugno 2015, è stata pubblicata la notizia relativa all'iniziativa oggetto di segnalazione;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dal citato art. 9 è stato ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2015;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO che la fattispecie oggetto di segnalazione è riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale, come individuata dalla legge n. 150/00;

RILEVATO tuttavia che, dalle risultanze istruttorie, non risulta accertato che la diffusione e la pubblicizzazione dei manifesti relativi all'iniziativa promossa dalla Comunità Montana di Valle Camonica e dai Comuni ad essa aderenti in merito alla raccolta firme per l'autonomia della Valle Camonica sia avvenuta nel periodo di divieto di comunicazione istituzionale sancito dal citato art. 9;

RILEVATO inoltre che la pubblicazione sul sito istituzionale della Comunità Montana di Valle Camonica della notizia *“Inizia la raccolta firme per l'autonomia della Valle Camonica, firma anche tu”*, oggetto dell'integrazione della segnalazione, è avvenuta in data 3 giugno 2015, quindi successivamente alla chiusura delle operazioni di voto;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

RITENUTO pertanto, per le ragioni esposte, che la fattispecie oggetto di segnalazione non integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO quindi di accogliere la proposta di archiviazione formulata dal Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

l'archiviazione degli atti.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Comunità Montana di Valle Camonica e al segnalante ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni.

Roma, 28 luglio 2015

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
Laura Aria